

**Direzione Regionale:** VALUTAZIONI AMBIENTALI E BONIFICHE

**Area:**

## **DETERMINAZIONE**

**N. G10770 del 28/07/2017**

**Proposta n. 13999 del 27/07/2017**

**Oggetto:**

Pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23, parte II, del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. progetto "Realizzazione di impianto per produzione di biometano a basso impatto ambientale da matrici organiche", Comune di Artena (RM), località Via Magnarozza snc Proponente: GREEN PARK AMBIENTE srl Registro elenco progetti n. 42/2015

**OGGETTO:** Pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23, parte II, del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. progetto "Realizzazione di impianto per produzione di biometano a basso impatto ambientale da matrici organiche", Comune di Artena (RM), località Via Magnarozza snc  
Proponente: GREEN PARK AMBIENTE srl  
Registro elenco progetti n. 42/2015

## **II DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE VALUTAZIONI AMBIENTALI E BONIFICHE**

**Vista** la L.R. n. 6 del 18/02/2002, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché le disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

**Visto** il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1/2002 e s.m.i.;

**Visto** il Regolamento Regionale del 30/09/2013, n.16 "Modifiche al Regolamento Regionale del 06/09/2012, n. 1 (Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale) e successive modificazioni, con il quale si dispone che le funzioni amministrative esercitate dai Dipartimenti soppressi ai sensi dell'art.14, c.1 della L.R. 4/2013, sono attribuite, contestualmente al relativo contingente di personale e alle relative risorse, alle Direzioni Regionali e alle Agenzie in ragione delle rispettive competenze;

**Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale 07/06/2016, n. 309 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale "Governo del Ciclo dei Rifiuti" all'Arch. Demetrio Carini ed approvato il relativo schema di contratto;

**Vista** la Direttiva del Segretario generale prot.n. 370271 del 13/07/2016 concernente "Organizzazione delle strutture organizzative di base di talune Direzioni regionali, in attuazione delle deliberazioni di Giunta regionale del 17 settembre 2015, n. 489, dell'8 ottobre 2015, n. 530 e del 14 dicembre 2015, n. 721, concernenti Modifiche del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni";

**Visto** il contratto a tempo pieno e determinato, registro cronologico n. 19156 del 30 giugno 2016, concernente: "Contratto a tempo pieno e determinato per il conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione regionale "Governo del ciclo dei rifiuti", con il quale l'Arch. Demetrio Carini, ha assunto la formale titolarità della Direzione regionale "Governo del Ciclo dei Rifiuti";

**Visto** il Regolamento Regionale 14 febbraio 2017, n. 4, concernente: "Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche", approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 48 del 9 febbraio 2017, ed in particolare: 1) il comma 1, art. 7, che sostituisce il punto 13 dell'art. 20 del R.R. 1/2002 ed istituisce la Direzione regionale "Valutazioni Ambientali e Bonifiche"; 2) il comma 1, art. 11, che sostituisce nell'allegato B al R.R. 1/2002 la declaratoria delle funzioni della ex Direzione regionale "Governo del Ciclo dei Rifiuti" assegnandone le relative competenze alla Direzione "Valutazioni Ambientali e Bonifiche";

**Preso atto** che l'Arch. Demetrio Carini ha assunto la formale titolarità della Direzione regionale "Valutazioni Ambientali e Bonifiche" sottoscrivendo il contratto di cui sopra in data 22/02/2017, novato nel titolo e nella declaratoria delle competenze;

**Visto** l'atto di organizzazione n. G02252 del 24/02/2017 con la quale viene confermata l'Area Valutazione di Impatto Ambientale;

**Dato atto** che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Fernando Olivieri;

**Visto** il Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

**Vista** la Legge regionale 16/12/2011, n. 16, "Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili";

**Vista** la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

**Vista** l'istanza del 05/08/2015, acquisita con prot.n. 440267 del 11/08/2015, con la quale la proponente GREEN PARK AMBIENTE srl ha trasmesso all'Area Valutazione di Impatto Ambientale il progetto "Realizzazione di impianto per produzione di biometano a basso impatto ambientale da matrici organiche", Comune di Artena (RM), località Via Magnarozza snc, ai fini degli adempimenti previsti per l'espressione delle valutazioni sulla compatibilità ambientale, adempiendo alle misure di pubblicità di cui al Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.;

**Considerato** che la competente Area Valutazione di Impatto Ambientale ha effettuato l'istruttoria tecnico-amministrativa redigendo l'apposito documento che è da considerarsi parte integrante della presente determinazione, da cui si evidenzia che il provvedimento di V.I.A. debba prevedere una Verifica di ottemperanza da condurre in sede autorizzativa in merito ai punti sotto riportati in elenco;

**Ritenuto** di dover procedere all'espressione della pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale sulla base della istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Area V.I.A.;

## **D E T E R M I N A**

Per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto,

di disporre la Verifica di ottemperanza da condurre in sede autorizzativa in merito ai seguenti punti:

- vista la sottozona agricola in cui ricade l'area dell'impianto nel P.R.G. vigente, sia dimostrato che il progetto è a sostegno del settore agricolo, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui agli articoli 7 e 8 della L. 57 del 05/03/2001, nonché all'art.14 del Decreto n. 228 del 18/05/2001, ai fini del rispetto delle previsioni del D.Lgs. n. 389 del 29/12/2003 all'art.12, comma 7;
- dimostrazione della legittimità di tutti gli edifici esistenti e conformità ai titoli edilizi rilasciati, in modo che sia garantita la conformità edilizia ed urbanistica dell'impianto in esame;
- siano verificate le particelle catastali interessate dal progetto in quanto nel SIA e nella documentazione vengono dichiarate le n. 238, 237 e 20 del fgl. n. 41, mentre nello stralcio catastale di cui alla tavola IM-01 risulta ricompresa anche la particella n. 106;
- sia verificata l'ubicazione dell'area di progetto in relazione alla attuale perimetrazione del SIN Valle del Sacco;

- sia acquisito il parere tecnico di ARPA Lazio in merito alla qualità dell'aria, sia in relazione a quanto espresso nel supporto tecnico di cui alla nota prot.n. 40864 del 27/05/2016 dall'Agenzia stessa che a quanto espresso nella nota prot.n. 39887 del 25/05/2016 della medesima ARPA Lazio relativa alla valutazione della qualità dell'aria regionale e delle zone con superamenti inquinanti, nell'ambito del vigente Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Regione Lazio nonché della nuova zonizzazione approvata con D.G.R.n. 536/2016;
- in considerazione dell'aumento del traffico veicolare in relazione al numero di mezzi pesanti previsto e vista la non idoneità della viabilità principale e secondaria di accesso, il progetto dovrà essere oggetto di opere di adeguamento da concordare con il Comune di Artena;
- nell'impossibilità di utilizzo del depuratore comunale sito nei pressi dell'impianto, nonché delle criticità ambientali rilevate dalle autorità di controllo e tuttora in atto, sia verificata la soluzione di una sezione depurativa aggiuntiva in grado di garantire valori in uscita dall'impianto di depurazione interno, in conformità ai limiti tabellari di cui al D.M.12/06/2003, n. 185 ed utili per lo scarico dei reflui trattati direttamente al corpo ricettore, che renda di fatto l'impianto completamente indipendente dal depuratore Colubro;
- sia condotta idonea verifica dei sistemi di monitoraggio esistenti e previsti per tutte le matrici ambientali;
- visto il contesto di "Aree agricole identitarie della campagna romana e delle bonifiche agrarie" definite dal PTPR, si dovrà verificare l'esistenza di aree agricole di particolare pregio (vigneti DOC/DOP, oliveti, colture biologiche, allevamenti zootecnici, ecc.);
- sia valutata con l'Amministrazione comunale la necessità di attivare l'iter della variante urbanistica per le aree interessate dall'impianto di nuova realizzazione;
- in base alle preoccupazioni manifestate dalle comunità locali con le numerose osservazioni pervenute, si ritiene necessario che sia effettuata una Valutazione di Impatto Sanitario (V.I.S.), procedura valutativa ora inserita nel contesto normativo di riferimento dal nuovo D.Lgs. 104/2017 che modifica l'attuale testo unico ambientale, in modo che siano accertate le condizioni necessarie per l'assenza di danni all'ambiente e alla salute pubblica;
- in sede autorizzativa dovrà essere riconosciuta l'efficienza del processo sia in termini qualità del digestato prodotto da utilizzare per la fase di compostaggio, in particolare che sia garantita l'assenza di microrganismi patogeni, sia in termini di idoneità all'immissione in rete del biometano;
- si ritiene che qualsiasi iniziativa nella località di progetto sia vincolata all'esito favorevole del compimento delle procedure ex art. 242 sul sito del depuratore in località Colubro, al fine di escludere qualsiasi connessione con l'area di progetto; a tal fine dovranno essere acquisiti tutti gli opportuni aggiornamenti di ACEA ATO 2 sullo stato delle indagini e di caratterizzazione e sugli interventi di messa in sicurezza realizzati e da realizzare;
- dovrà essere acquisita l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 25 della L.R. 24/1998 e s.m.i.;
- dovrà essere acquisito il parere della Città Metropolitana di Roma Capitale;
- dovrà essere acquisito il parere dell'Area Difesa del Suolo e Consorzi di Irrigazione;
- dovrà essere acquisito il parere definitivo della ASL Roma 5;
- dovrà essere acquisito il parere Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma la Provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale per l'aspetto archeologico;
- siano validati da ARPA Lazio i dati delle analisi effettuate dal proponente sul sito di progetto e sia accertata la non necessità di attività di bonifica del sito;
- considerato che il progetto dovrà essere approvato anche per l'aspetto relativo alla gestione dei rifiuti, oltre che per quanto attiene la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, dovrà essere verificato che l'ammissibilità di localizzazione per gli impianti di compostaggio stabilita dal Piano regionale dei rifiuti sia valevole anche per la tipologia impiantistica proposta, la quale comprende la combinazione della produzione di digestato e biogas;

verifica rispetto alla applicabilità della L.R. 38/1999, in quanto l'art. 54 della stessa vieta nelle zone agricole "ogni attività comportante trasformazioni del suolo per finalità diverse da quelle legate allo svolgimento delle attività di cui al comma 2 ...";

di disporre che la documentazione inerente le verifiche di ottemperanza suddette dovrà pervenire presso l'Area V.I.A. per il conseguente riscontro;

di disporre che il provvedimento di V.I.A. avrà validità successivamente al positivo riscontro della documentazione e all'ottemperanza degli argomenti sopra elencati;

di disporre che all'esito positivo della Verifica di ottemperanza verranno esplicitate le prescrizioni attinenti al progetto in esame;

di trasmettere la presente determinazione al proponente, al Comune di Artena, alla Città Metropolitana di Roma Capitale e all'Area Ciclo Integrato dei Rifiuti;

di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web [www.regione.lazio.it/ambiente](http://www.regione.lazio.it/ambiente);

di rappresentare che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dal ricevimento secondo le modalità di cui al D.Lgs. 02/07/2010, n.104, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Il Direttore  
Arch. Demetrio Carini